

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

SGQ

ADDENDUM SETTORE EA 28

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: LA DIREZIONE DI ASACERT
17	2018-01-23	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

Rev.	Data revisione	Descrizione/sintesi della revisione
03	2005-08-31	Nuova emissione generale della documentazione del Sistema di Gestione
10	2005-11-17	Standardizzazione delle revisioni della documentazione del SGQ ASACERT
11	2006-01-27	Adeguamento al regolamento Sincert RG 01 Rev. 02 del 26 Ottobre 2005 ed alle Linee guida per il miglioramento della definizione degli aspetti contrattuali.
12	2006-03-10	Aggiornamento al documento Sincert RT 05 rev. 07 del 28/02/2006
13	2009-02-12	Aggiornamento a UNI EN ISO 9001:2008
14	2012-03-09	Aggiornamento al documento ACCREDIA RT 05 rev. 00 del 29/11/2011
15	2013-10-04	Aggiornamento al documento ACCREDIA RT 05 rev. 01 del 12/07/2013
16	2015-10-01	Aggiornamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015
17	2018-01-23	Aggiornamento al documento ACCREDIA RT 05 rev. 02 del 10/10/2017

Art. 1 - Premessa

Le prescrizioni contenute nel presente documento sono redatte in conformità al documento ACCREDIA RT-05 rev. 02 del 10/10/2017 e successive integrazioni, nel rispetto di tutti i riferimenti normativi ad esso collegati.

Il presente allegato tecnico definisce regole specifiche per la certificazione di SGQ in conformità alla norma ISO 9001 per le imprese il cui campo di attività ricade nel settore EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

Il presente allegato è parte integrante del "Regolamento per la Certificazione" M-DSG01-0105.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative Linee Guida ANAC applicabili non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Si ricorda infatti che il certificato UNI EN ISO 9001 dichiara la capacità dell'organizzazione ad operare in qualità sulla base di quanto effettivamente valutabile oggi, mentre l'attestazione SOA è relativa alla capacità tecnica dimostrata dall'impresa per lavori effettuati negli ultimi cinque/dieci anni.

È l'attestazione SOA, documento necessario e sufficiente per la qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative Linee Guida ANAC applicabili, a doversi far carico, nei casi previsti, della verifica della esistenza di una certificazione UNI EN ISO 9001 relativa agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso e non viceversa.

Art. 2 - Termini e definizioni

Si definisce **Attività**: tipologia di intervento associato ad una o più opere. Nell'ambito delle attività si distinguono:

- ✓ attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- ✓ attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

Si definisce **Tipologia di opera**: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...)

Si definisce **Macrotipologia**: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."

Art. 3 - Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifica

L'attività di verifica sarà effettuata sia presso la sede dell'Organizzazione, che presso i suoi siti produttivi, affinché il GVI possa riscontrare la reale applicazione di tutti i requisiti della norma ISO 9001, relativamente alle tipologie di attività oggetto della certificazione.

Tutte le attività e tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere verificati in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

Con riguardo alle tipologie di opere e alle attività si distinguono le due seguenti situazioni, al fine di determinare gli interventi in sito:

- a. **Cantieri (siti temporanei):** siti esterni nei quali esiste un'Organizzazione per uno specifico progetto;
- b. **Attività di "lavoro esterno":** attività espletate da singole persone o piccoli gruppi dell'Organizzazione presso una sede del committente o altre sedi dallo stesso indicate.

Asacert in fase di riesame della domanda valuta anche l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

Art. 4 - Verifica di Certificazione

La verifica della conformità alla norma di riferimento è definita nel regolamento di certificazione M-DCT01-0105.

I tempi di verifica sono calcolati sulla base dell'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri), ovvero tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato del SGQ. Il numero totale degli addetti, per tutti i turni di lavorazione, include il personale non permanente (part-time, stagionale e subappaltato) che è in forza all'Organizzazione al momento della Verifica Ispettiva.

In ordine al computo del personale dei subappaltatori, Asacert, al fine di verificare l'adeguatezza del dato dichiarato dall'Organizzazione nella domanda di certificazione, procede alla determinazione del numero di "addetti equivalenti". L'Organizzazione, pertanto, deve fornire il dato relativo al fatturato medio degli ultimi 3 anni.

Al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi relativi al settore IAF 28. Inoltre tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

Nota: la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione e che si trovi in stadio di avanzamento dei lavori significativo. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti da Asacert in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'organizzazione si impegna a fornire l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione negli ultimi 3 anni.

Eventuali significativi scostamenti, della situazione cantieri, riscontrati in sede di verifica ispettiva, rispetto a quanto indicato in sede di domanda di certificazione, saranno presi in carico da Asacert che procederà ad una nuova pianificazione delle attività di valutazione.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali, e/o ulteriori attività complesse solo a seguito di valutazione di evidenze documentali e solo se ricadenti nella stessa macrotipologia.

Art. 5 - Criteri per la conformità del Sistema di Gestione

Ai sensi del D.M. 17/1/2018 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

- ✓ Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 “Prodotti da costruzione” del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

- ✓ Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 17.01.2018 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- ✓ Materiali e prodotti per uso strutturale: innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- ✓ Prefabbricazione a piè d'opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- ✓ Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ✓ ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- ✓ calcestruzzo preconfezionato;
- ✓ cementi e malte;
- ✓ materiali e prodotti a base di legno;
- ✓ componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- ✓ elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- ✓ conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa si impegna a dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor di Asacert pertanto verificheranno ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Per gli altri prodotti l'impresa si impegna a stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

Art. 6 - Evidenze di audit

Durante gli audit e secondo applicabilità gli auditor Asacert acquisiranno almeno le seguenti evidenze:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, il D.Lgs 50/2016, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli). Poiché la responsabilità della qualità del prodotto (come capacità di soddisfacimento di requisiti) appartiene all'organizzazione questa deve assicurare che i processi affidati in outsourcing siano soggetti allo stesso grado di controllo applicabile ai suoi processi interni, le modalità di verifica comprenderanno la supervisione, in funzione della criticità rispetto alle caratteristiche del prodotto/servizio e la valutazione in merito alla disponibilità del know-how necessario al "governo" del processo affidato all'esterno;
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo

esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018 il D.Lgs 50/2016, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);

- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- Proprietà dei clienti: tale punto della Norma fa riferimento anche ai disegni e documenti vari di proprietà del committente e alla proprietà del terreno edificabile e dell'opera stessa);
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

Art. 7 - Processo di progettazione

Per quanto riguarda il processo di **progettazione** si precisa quanto segue:

L'impresa viene certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna, o comunque non lo riceva dal committente. In entrambi i casi l'impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, da condursi con personale di adeguata professionalità.

Nei casi in cui l'impresa non sia effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, lo scopo di certificazione riporterà unicamente termini quali "fabbricazione, costruzione, installazione, ecc..".

Quando invece la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine "progettazione" deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Nel caso di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all'esterno (outsourcing) e ne sono responsabili contrattualmente con il committente, anche senza disporre di un "ufficio tecnico" specificatamente competente, si richiede che l'OdC verifichi che l'impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività:

- Attenta valutazione con conseguente qualificazione, del Soggetto affidatario (per es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell'organizzazione stessa e/o di altri committenti, certificazione del SGQ del progettista, ecc..). Definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il Soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più completo e chiaro possibile, evitando quindi ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti;
- Esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali;
- Definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione, relative a:
 1. Verifica della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo Soggetto affidatario (progettista);
 2. Riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra impresa e Soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell'opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.;
 3. Validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto (opera) per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali.

Si precisa che la "progettazione operativa di cantiere", essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non viene richiamata specificatamente nello scopo del certificato. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa viene opportunamente e sistematicamente verificata dagli Ispettori Asacert, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto, pertanto eventuali parziali o totali non applicazioni dovranno sempre essere approfondite e motivate tramite evidenze.

Si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale tecnico.

Asacert può limitare l'uso del termine "progettazione" solo ad alcune tipologie di opere

includere nello scopo di certificazione.

Art. 8 - Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

L'utilizzo di una Evidenza documentale sostitutiva è finalizzato all'accertamento tramite evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione in cantiere/sito.

Asacert considera tutti gli elementi riportati nel §6 a supporto di tale evidenza.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Art. 9 - Definizione dello scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Nella formulazione dello scopo gli impianti tecnologici saranno dettagliati con le tipologie dei singoli impianti per i quali si è avuta evidenza di una corretta esecuzione.

Per costruzione si intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito. Il termine costruzione può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione può essere utile per chiarire meglio la tipologia di attività svolta.

Nel caso l'organizzazione richiedente la certificazione sia identificabile quale **Consorzio tra imprese**, ovvero raggruppamenti di organizzazioni, ammessi ai pubblici appalti, in particolare, considerato quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017:

- ✓ art. 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";
- ✓ art. 45 "Operatori economici";
- ✓ art. 47 "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare".

I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali, ovvero la valutazione de:

- ✓ la natura giuridica del consorzio;
- ✓ le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il governo delle imprese consorziate dall'acquisizione della commessa alla realizzazione dell'opera;
- ✓ il processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle consorziate e l'efficacia di tale attività;
- ✓ le modalità di intervento a fronte dell'eventuale sopravvenuta impossibilità della consorziata ad adempiere;
- ✓ la supervisione della progettazione e delle attività di controllo che rientrano nell'ambito delle responsabilità del consorzio, anche se affidate ad impresa consorziata dotata di SGQ certificato;

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici, di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 e come tale sarà gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di);

oppure

- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti). Qualora il consorzio non si impegni ad assegnare i lavori esclusivamente ad associate con SGQ certificato, il sistema di gestione implementato dovrà prevedere le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio.

La durata degli audit sarà definita a fronte del ricorso alle consorziate, distinguendo i due casi:

- ✓ il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;
- ✓ il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Nel caso l'organizzazione richiedente la certificazione sia identificabile quale **Contraenti generali**, ovvero imprese strutturate in base a quanto definito dall'articolo 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.:

- ✓ le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il governo delle imprese alle quali sono affidati i lavori/opere dall'acquisizione della commessa alla realizzazione dell'opera;
- ✓ il processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate e l'efficacia di tale attività;
- ✓ la supervisione della progettazione e delle attività di controllo che rientrano nell'ambito delle responsabilità del contraente generale, anche se affidate ad altra impresa dotata di SGQ certificato;

Lo scopo di certificazione esso deve includere adeguata descrizione delle attività/tipologie di opere di cui il contraente generale assume la responsabilità nei confronti della committenza, pertanto si individuano, 2 possibili situazioni:

- a) il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore EA 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le

implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);

- b) il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come secondari i settori EA 28 e EA 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

Saranno pertanto conferiti all'Organizzazione i settori EA 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

A seguito di acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività in qualità di Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornata Asacert, al fine di eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

Art. 10 - Mantenimento della certificazione

Il mantenimento della certificazione rilasciata è subordinato al perdurare delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, dando prova di aver continuato ad operare nel rispetto della norma ISO 9001 e mantenuto il sistema efficacemente.

La presenza di codeste condizioni sarà valutata mediante verifiche programmate di sorveglianza VPS. Considerata, tuttavia, la particolarità del settore e per tenere conto di eventuali periodi di inattività delle imprese, le verifiche di mantenimento, limitatamente alle sole attività di cantiere, possono essere posticipate, rispetto alla precedente verifica ispettiva, fino a + tre mesi rispetto all'intervallo annuale previsto.

Nota: Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg-uomo.

La verifica di mantenimento deve prevedere almeno una verifica in cantiere/sito nell'arco di tempo di validità della certificazione, in modo che tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione, possano essere sottoposte a verifica.

In aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al §8 del presente addendum.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, Asacert effettuerà comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. §8).

Asacert manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

Art. 11 - Rinnovo della certificazione

Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali, e/o ulteriori attività complesse solo a seguito di valutazione di evidenze documentali e solo se ricadenti nella stessa macrotipologia

Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo.

È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, Asacert effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, Asacert potrà proporre al proprio Comitato Tecnico, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

Art. 12 - Trasferimento informazioni all'Ente di Accreditamento e all'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'eventuale revoca della certificazione di un'Azienda (e del correlato ritiro del certificato e dell'autorizzazione all'uso del marchio) è comunicata tempestivamente ad ACCREDIA e deve essere comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il trasferimento delle informazioni ad ACCREDIA e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avviene entro 5 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti.

Asacert è autorizzata alla comunicazione delle informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria.

Tali informazioni sono riportate tempestivamente anche sul sito web dell'OdC.

Art. 13 - Riferimenti

Il presente allegato è redatto in conformità alle prescrizioni contenute nel documento RT-05 Rev. 02 del 10/10/2017. Per tutto quanto non specificatamente inserito nel presente allegato, si rimanda alle disposizioni di cui al richiamato documento ACCREDIA, che si intende accettato in tutto il suo contenuto ed è da intendersi vincolante per le Organizzazioni richiedenti la certificazione accreditata ACCREDIA nel settore EA 28 "Imprese di costruzione ed installatori di impianti e servizi".

Per accettazione:

Data: _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____